

COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

ALLA PREFETTURA DI CATANIA

via Prefettura n. 14

95124 CATANIA

protocollo.prefct@pec.interno.it

ALL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE

via Don Giacomo Alberione n. 4

95121 CATANIA

irfct.foreste@regione.sicilia.it

AL DISTACCAMENTO FORESTALE DI GIARRE

via Francesco Crispi n. 52

95014 GIARRE (CT)

dgiarre.foreste@regione.sicilia.it

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

via Beccaria n. 31

95123 CATANIA

com.catania@cert.vigilfuoco.it

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

via G. D'Annunzio n. 6/8

95030 SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

via Nuovaluce n. 67a

95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)

protocollo@pec.provincia.catania.it

ALL'ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA

via dei Mulini

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)

parcoalcantara@pec.it

RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA

Piazza Cairoli n. 5

90123 PALERMO

rfi-dpr-dtp-.pa.got.uct@pec.rfi.it

ANAS - SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA

Via Basilicata n. 29

95045 MISTERBIANCO (CT)

841148@postacert.stradeanas.it

CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

contrada Scoppo

98122 <u>MESSINA</u>

cas@autostradesiciliane.it

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI

via Guglielmo Oberdan s.n.c.

95011 CALATABIANO (CT)

tct30296@pec.carabinieri.it

AL COMANDO DI P.M.

SEDE

AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

EDE

OGGETTO: Ordinanza Nº 6 del 13/04/2015 PREVENZIONE DEGLI INCENDI - 1) Pulizia e mantenimento dei terreni

incolti; 2) Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature o ripuliture; 3) Individuazione del periodo di divieto assoluto di accendere fuochi.

Per quanto di competenza, in allegato alla presente, si trasmette l'Ordinanza in oggetto.

Dott. Giuseppe Intelisano

DI CALATABIANO
Protocollo
ollo N.0004642/2015 del

COMUNE DI CALATABIANO piazza Vittorio Emanuele, 32 - 95011 Calatabiano (CT) Sito internet istituzionale http://www.comune.calatabiano.ct.it/

PEC protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

ORDINANZA N° 6 del 13/04/2015

OGGETTO: **PREVENZIONE DEGLI INCENDI -** 1) Pulizia e mantenimento dei terreni incolti; 2) Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature o ripuliture; 3) Individuazione del periodo di divieto assoluto di accendere fuochi.

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale sono presenti numerose aree abbandonate, incolte ed infestate da sterpi ed arbusti, che soggiacciono al rischio dell'incendio estivo;

ATTESO, infatti, che specie nella stagione estiva si sviluppano focolai di incendi per la bruciatura dei materiali di risulta dell'agricoltura o per lo stato di incuria in cui riversano diversi fondi agricoli nei quali si riscontra la presenza di sterpaglie;

ATTESO, altresì, che il pericolo di incendi è anche esteso alle panchine e scarpate che costeggiano le vie di comunicazione per mancanza di interventi di manutenzione e che, pertanto, si estende anche ad aree aperte al pubblico uso;

RILEVATO che occorre mantenere in generale la pulizia negli spazi di ragione privata, quali vicoli chiusi, cortili, chiostrini, anditi, corridoi, passaggi, corti interne, portici, scale e cantine;

CONSIDERATO che, alla pulizia degli spazi predetti e/o dei fondi agricoli, sono tenuti solidalmente i proprietari, i conduttori e coloro che ne abbiano qualsiasi titolo;

RITENUTO dover attivare le dovute iniziative di prevenzione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio naturale;

VISTO il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014, art. 14, comma 8, lett. b) che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all'art. 256 bis, comma 6 del Decreto Legislativo 152/2006 per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita dei rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra del Fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e/o ripuliture in loco, consentendo la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a 3 metri steri per ettaro (un metro stero corrisponde a un metro cubo di materiale ligneo accatastato) nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco, fatto salvo il divieto assoluto di effettuare la combustione -di tali materiali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi individuato con provvedimenti regionali;

CONSIDERATA la necessità di consentire, quanto possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'usoconsuetudine locale al bruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;

RITENUTO opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare su tutto il territorio comunale la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del comma 6, dell'art. 256 bis, introdotto dal Decreto Legge n. 91/2014;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Regione Sicilia non ha ancora decretato, per l'anno 2014, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, indicando il periodo di divieto della combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;

VISTO il R.D. 03/03/1934 n. 383;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi e ss. mm. ed ii., resa applicabile nel territorio della Regione Sicilia dall'art. 3, comma 1-ter, della L.R. n. 16/96, comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. n. 14/2006;

VISTA la L.R. n. 16 del 16/04/96, così come modificata dalla L.R. n. 14 del 14/04/2006;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTA la L. n. 225/92 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. n. 14 del 31/08/1998 e ss. mm. ed ii.;

VISTO l'art. 185 del Decreto Legislativo 156/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), come modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 205 del 03/12/2010;

VISTO l'art. 7 bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e integrato dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n.

116;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

VISTO il vigente regolamento sulle sanzioni amministrative;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2013 di determinazione degli importi di pagamento con effetto liberatorio delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di regolamenti e ordinanze comunali (art. 16, co. 2, L. 24/11/1981 n. 689 e ss. mm. ed ii.);

ORDINA

1. A tutti i proprietari e/o conduttori di aree incolte, di terreni o fondi agricoli in stato di abbandono, così come delle aree pubbliche o private, citate in premessa, ricadenti in prossimità delle zone urbane e suburbane del territorio comunale, di provvedere, e n t r o g i o r n i 20 (v e n t i) dalla pubblicazione della presente, alla pulizia ed al mantenimento degli stessi in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea. Lungo i confini e lungo le aree limitrofe a strade e sentieri deve essere effettuata al pulizia delle ceppaie da rami secchi e malati.

In particolare occorre:

- provvedere alla rimozione, di erbe, arbusti e rami secchi, di ulteriori rifiuti urbani, di quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- realizzare fasce di terreno spegni fuoco (zona arata o comunque priva di vegetazione o materiali che possano essere inneschi di combustione) non inferiori a mt. 20 lungo i confini con strade sentieri ed edifici.
- 2. Dal 16 settembre al 14 giugno è consentita la combustione nel luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:
 - Condizioni meteo favorevoli (l'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento);
 - Sospensione immediata delle attività di combustione in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche:
 - Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - Il personale addetto dovrà avere a disposizione almeno un punto d'acqua, individualmente una pala, una zappa e un flabello e dovranno essere almeno n. 2 persone;
 - La combustione deve essere effettuata in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (un metro stero corrisponde a un metro cubo di materiale ligneo accatastato), avendo cura di isolare la zona su cui bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma e il fronte del bruciamento;
 - E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi e dalle strade;
 - La combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 50 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;
 - È consentito e preferibile, comunque, la triturazione degli scarti vegetali in loco, l'accumulo per una naturale trasformazione in compost, l'interramento totale o parziale per la stessa finalità, la raccolta e valorizzazione energetica (caldaie e centrali a biomasse, biogas, syngas);
 - Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche e ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

3. È fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal 15 giugno al 15 settembre.

È altresì vietato, in prossimità delle aree a rischio, di:

- far brillare mine:
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

AVVISA

Che sui terreni che saranno percorsi dal fuoco e inseriti nel catasto particellare comunale graveranno prescrizioni di cui alla L. n. 353/2000:

- l'immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni;
- il vincolo di inedificabilità per 10 anni;
- il divieto di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche per 5 anni;
- il divieto di caccia e pascolo per 10 anni.

SANZIONI

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000;

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa di € 300,00, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2013, adottata ai sensi dell'art. 16, co. 2, L. 24/11/1981 n. 689, come modificato dall'art. 52 del D.L.vo 24 giugno 1998, n. 213, dall'art. 231 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 6-bis, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Gli inadempimenti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni provocati a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P. per la mancata osservanza della presente ordinanza.

Gli agenti della forza pubblica presenti nel territorio, il Comando di Polizia Municipale, i servizi preposti presso l'Area Tecnica e l'Ufficio di Protezione Civile sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si dispone, inoltre:

DI PUBBLICARE la presente Ordinanza all'Albo Pretorio telematico del Comune nel sito internet istituzionale del Comune di Calatabiano (http://www.comune.calatabiano.ct.it), oltre che tramite affissione di manifesti murali nel territorio comunale;

DI TRASMETTERE copia della presente ordinanza alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Provincia Regionale di Catania, al Corpo Nazionale dei VV.FF. di Catania, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania ed al Distaccamento di Giarre, al Comando Stazione Carabinieri di Calatabiano, alla RFI Rete Ferroviaria Italiana sede di Palermo, all'ANAS Sezione Compartimentale di Catania, al CAS Consorzio per le Autostrade Siciliane sede di Messina, all'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, al Comando di P.M., al Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente.

H SINDACO

Dott. Giuseppe Intelisano